

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

Dott. Cristian Ficarelli
Dott.ssa Elisabetta Macchioni
Dott.ssa Sara Sacconi
Dott.ssa Monica Pazzini

Reggio Emilia, lì 20/02/2014

CIRCOLARE N. 13-2014 DEL 20/02/2014

Oggetto: compensazione del credito IVA 2013

Com'è noto per compensazione fiscale s'intende quella particolare operazione che consente di utilizzare un credito d'imposta in abbattimento di un debito della stessa imposta (**compensazione verticale**) o di altre imposte, contributi e premi (**compensazione orizzontale**).

L'art. 10 del D.L. 1.7.2009 n. 78 e l'art. 8, co. 18 – 20 del D.L. 2.3.2012 n. 16 hanno introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti.

Detti limiti, tuttavia, non si applicano alle compensazioni IVA "verticali" (che sono, quindi, libere e senza limiti di importo), ma solo a quelle "orizzontali".

La compensazione "orizzontale" può essere effettuata solo sul mod. F24, mentre quella "verticale" va effettuata fuori dal modello F24 (sul quale va esposto solo il valore netto). Tuttavia anche la compensazione "verticale" può essere effettuata sul modello F24 senza che ciò comporti la modifica della natura della compensazione stessa (che rimane sempre "verticale").

Una prima limitazione alla compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale o trimestrale riguarda i **crediti di importo superiore ad Euro 5.000 annui**. Infatti detti crediti sono compensabili con altri tributi e contributi solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Una seconda limitazione alla compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale (ma non di quello trimestrale) riguarda i **crediti di importo superiore ad Euro 15.000 annui**. Infatti l'utilizzo in compensazione di detti crediti è subordinato, oltre che alla presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il credito si è formato, anche all'apposizione del **visto di conformità** c.d. "leggero" da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure del soggetto al quale è

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it

demandata la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. (es. Collegio sindacale).

Le limitazioni sopra indicate sono riferite all'**importo del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione** e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2013 pari a Euro 30.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di Euro 5.000. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori ad Euro 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

Per la compensazione del credito IVA di importo superiore ad Euro 5.000 è necessario utilizzare i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**). Per la compensazione del credito IVA per importi superiori ad Euro 5.000 annui il **mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione**.

Il limite di Euro 5.000 va riferito all'anno di maturazione del credito (e non all'anno solare di utilizzo in compensazione dello stesso) e va calcolato distintamente per il credito IVA annuale e per quelli infrannuali. Esso inoltre non comprende gli importi utilizzati in compensazione "verticale".

Così, per esempio, se nel 2013 un contribuente ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2012 con un credito di Euro 4.000 e due istanze trimestrali di Euro 3.500 per il secondo trimestre e di Euro 1.000 per il terzo trimestre, avrà due plafond entrambi inferiori ad Euro 5.000:

- quello relativo al credito annuale di Euro 4.000;
- quello relativo ai crediti trimestrali di Euro 4.500.

Dato che nessuno dei due plafond ha superato il limite di Euro 5.000, è possibile la compensazione "orizzontale" senza condizioni.

L'art. 34, primo comma della legge 23.12.2000 n. 388 stabilisce che la compensazione "orizzontale" è ammessa per un importo massimo di Euro 516.456,90 per ciascun anno solare. Ciò significa che, se l'importo del credito è più elevato, la parte eccedente il limite sopra indicato potrà essere utilizzata in compensazione solo nell'anno successivo.

L'art. 9 del D.L. 8.4.2013 n. 35 ha elevato detto importo ad **Euro 700.000 a partire dal 2014**.

Il limite massimo della compensazione annua (Euro 700.000) va determinato tenendo conto di **tutte le compensazioni “orizzontali” effettuate nell’anno**, considerando sia il credito IVA annuale che quelli trimestrali formati nell’anno sia eventuali crediti relativi ad altre imposte utilizzati in compensazione “orizzontale”.

Non concorrono, invece, a formare detto plafond le compensazioni “verticali”. L’art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 stabilisce che **le compensazioni possono essere effettuate fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui il credito è maturato**.

Così, ad esempio, il credito maturato nel 2013 può essere compensato con altri tributi e contributi a partire dal 2014 fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa a detto anno (al massimo entro il 30.9.2015).

Dal punto di vista operativo significa che, se il credito maturato nel 2013 è certificato nella dichiarazione annuale IVA relativa a tale anno, non viene compensato nel 2014, esso può essere compensato nel 2015 fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2014.

Facciamo un esempio e supponiamo che un contribuente abbia maturato nel 2013 un credito IVA di Euro 1.000.000 utilizzabile in compensazione nel 2014. Nel mese di Febbraio 2014 il contribuente presenta la dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 col visto di conformità. A partire dal 16 Marzo il contribuente inizia le compensazioni “orizzontali” di tale credito. Una volta compensati Euro 700.000 ci si deve fermare in quanto si è raggiunto l’importo massimo compensabile nell’anno. Si dovrà attendere l’anno 2015 per compensare gli altri Euro 300.000, il che potrà avvenire fin dal 2 Gennaio 2015 in quanto la dichiarazione IVA che ha generato il credito è sempre quella presentata nel 2014.

Supponiamo che il nostro contribuente abbia maturato nel 2014 un credito IVA di Euro 500.000. Detto credito potrà essere usato in compensazione “orizzontale” a partire dal 2015, ma solo dopo la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2014. Dal momento della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2014, il credito IVA maturato nel 2013 e non usato in compensazione nel 2014 diventa un credito del 2014 che si somma a quello maturato in quest’ultimo anno. Nel 2015 l’importo del credito compensabile è di €. 800.000 (300.000 + 500.000), ma potrà essere compensato solo per €. 700.000.

Infine si ricorda che, a norma dell’art. 35, comma 6-ter del D.L. 4.7.2006 n. 223, per i soggetti subappaltatori che applicano il regime del *reverse charge* il limite massimo di compensazione “orizzontale” dei crediti d’imposta è stato elevato ad Euro 1.000.000 se, nell’anno d’imposta in cui è sorto il credito, il



volume d'affari è costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

SGB & Partners – Commercialisti

Sede legale

Via Emilia all'Angelo n. 44/B

42124 Reggio Emilia

CF 01180810358

Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it
